

OGGETTO	PRESTAZIONI OCCASIONALI - NUOVO APPLICATIVO DAL 28/03/2022
RIFERIMENTI	NOTA INL N. 573 DEL 18/03/2022 - ART.13, DL 146/21; NOTE INL 29/2022, 109/2022, 393/2022
CIRCOLARE DEL	29/03/2022

Sintesi: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le indicazioni operative relativamente all'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali previsto dal novellato co. 1, dell'art. 14 del D.lgs. 81/2008 ed ha rilasciato un nuovo applicativo per effettuare le comunicazioni.

Il nuovo canale telematico, operativo dal 28/03/2022

- costituisce una modalità alternativa all'SMS o alla mail fino al 30/04/2022
- dal 1/05/2022 sarà l'unica modalità utilizzabile.

Come noto, il DL n. 146/2021 (come convertito nella L. n. 215/2021) ha introdotto **dal 21/12/2021** un **nuovo obbligo di comunicazione** finalizzato a "svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive" nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Per le **condizioni in presenza delle quali il committente sarà tenuto ad effettuare la comunicazione** va fatto riferimento ai seguenti documenti normativi e di prassi:

EVOLUZIONE NORMATIVA E DI PRASSI	
Rif. normativo	Limite assoluto
Art.13, DL 146/21	Introduce l'obbligo di comunicazione dal 21/12/2021 - esclusivamente per i committenti che operano in qualità di imprenditori - in relazione a lavoratori autonomi occasionali (ex art. 2222 c.c.)
Nota INL n. 29 dell'11.01.2022	L'obbligo riguarda i rapporti avviati dopo il 21/12/2021 o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della Nota (11/01/2022) . Per tutti i rapporti di lavoro in essere al 11/01/2022 , nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21/12/2021 e già cessati , stante l'assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andava effettuata entro il 18/01/2022 . Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente all'11/01/2022, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale , eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Nota INL n.109 del 27.01.2022 (FAQ)	SOGGETTI ESCLUSI - rapporti di natura subordinata - le collaborazioni coordinate e continuative (ex art. 2, co. 1, D.Lgs. 81/2015) - i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 54-bis, DL n. 50/2017 (prestazioni occasionali gestite con il "Libretto di Famiglia"); - le prestazioni occasionali a contenuto "prettamente intellettuale" (relatori in convegni; docenti; redattori di articoli e testi; lettori di opere in festival/libreria; ecc.) - le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA - i rapporti di lavoro "intermediati da piattaforma digitale" (è l'attività dei cd. "raider" per le consegne a domicilio). Per ulteriori chiarimenti, v. <u>RF- fl 022/2022</u>
Nota INL n. 393 del 1.03.2022 (FAQ)	ULTERIORI SOGGETTI ESCLUSI - coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato , a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese - le guide turistiche e le prestazioni occasionali rese dai traduttori/interpreti e dai docenti di lingua (in quanto ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale) - le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all'ordine

	<ul style="list-style-type: none"> - le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia (in quanto svolte all'estero e, di conseguenza, soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate) - gli sportivi/atleti che si accordano con i produttori di abbigliamento sportivo per l'uso della propria immagine, posto che non integra alcuna "prestazione lavorativa" (ma l'assunzione di un obbligo "di permettere", che in quanto tale non comporta l'obbligo di comunicazione). <p>Rientrano le prestazioni fiscalmente inquadrate</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sia tra le attività "di lavoro autonomo" occasionali ▪ che "da attività commerciale" occasionali <p>Per ulteriori chiarimenti, v. <u>RF- fl 046/2022</u>.</p>
--	--


COMUNICAZIONE PREVENTIVA PRESTAZIONI OCCASIONALI: NUOVO APPLICATIVO

Con un Comunicato del 24/03/2022 il dal Ministero del Lavoro ha annunciato l'avvio:

- **a partire dal 28/03/2022** del **nuovo applicativo** relativo alle comunicazioni obbligatorie delle prestazioni occasionali
- **fino ad oggi** effettuate ("regime transitorio"):
 - all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)
 - mediante **sms o posta elettronica non certificata**.

La nuova applicazione sarà disponibile sul sito del Min. Lavoro - Servizi Lavoro e accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE, al seguente link:

<https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome>



The screenshot shows the official website of the Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. The header includes the ministry's name and logo, along with social media icons and a search bar. Below the header, there is a navigation menu with categories like 'Cittadini', 'Aziende', 'Operatori', 'Norme e Contratti', 'Bandi e Concorsi', 'Infografiche', and 'ClicComunica'. The main content area features five login options: 'Accesso con SPID', 'Accesso con CIE', 'Accesso con eIDAS', 'Accesso Cittadino Estero no eIDAS', and 'Accesso PA'. Each option has a corresponding button and a link for more information.

La modulistica richiede **tutti i dati già evidenziati** nella Nota INL n. 29 dell'11/01/2022

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).
- ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell'incarico.

TERMINE ENTRO IL QUALE SARA' CONCLUSA L'OPERA O IL SERVIZIO

Con riguardo al “**termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio**”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi:

- **entro 7 giorni**
- **entro 15 giorni**
- **ed entro 30 giorni.**



N.B.: nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una **nuova comunicazione** (Nota Min.Lavoro 29/2022).

SCADENZA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La Nota dell’Ispettorato del Lavoro n. 573 del 28/03/2022 chiarisce che:

- **fino al 30/04/2022** sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022.
- **ma a decorrere dal 1/05/2022**, l’**unico canale valido** per assolvere a tale obbligo sarà quello **telematico** messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



SANZIONABILI LE COMUNICAZIONI FATTE VIA SMS/MAIL DAL 1 MAGGIO 2022

Non saranno ritenute valide e pertanto **sanzionabili** le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

In caso di violazione degli obblighi si applica la **sanzione amministrativa da € 500 ad € 2.500** in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione (Nota 29/2022), senza che trovi applicazione la “diffida”.

Le sanzioni potranno essere, dunque, più di una laddove le comunicazioni omesse riguardino più lavoratori (si applicano anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuare una nuova).

COMUNICAZIONE CO.OCC. - NUOVA MODALITA' DI INVIO		
TERMINE DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE	MODALITA' UTILIZZABILE	RIF. di prassi
DAL 18/01/2022 FINO AL 28/03/2022	<u>SOLO</u> CON SMS O MAIL NON CERTIFICATA	Nota Min. Lavoro 29/22
DAL 28/03/2022 AL 30/04/2022	UTILIZZABILE SIA LA MAIL O SMS, CHE IL NUOVO APPLICATIVO	Com. Min. Lavoro 24.03.22
DAL 01/05/2022	UTILIZZABILE <u>SOLO</u> IL NUOVO APPLICATIVO	Nota Min. Lavoro 573/22